

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE NICCOLO' STENONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA GRATUITA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE EXTRACOMUNITARIA E NON IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO – PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2013

TRA

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MONTEDOMINI con sede legale in Firenze, Via de Malcontenti 6, Codice fiscale 80001110487/ Partita Iva 03297220489 nella persona del Direttore generale Dott.ssa Marta Meoni, nata a Monticiano (SI) il 3/6/1955, domiciliato per la carica in Via de Malcontenti 6, a ciò autorizzato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 4/2/2013 (di seguito Asp)

L'ASSOCIAZIONE NICCOLO' STENONE ONLUS con sede legale in Firenze, Via del Leone 35, Codice fiscale 94034440480 nella persona di Andrea Gori nato a il nella sua qualità di (di seguito Associazione)

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di accoglienza ed inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio sociale assistiti dal Comune di Firenze;
- che l'art. 15 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione STENONE (di seguito denominata "Associazione");
- in adempimento alla determinazione ASP n. 74 del 10/05/2013 esecutiva a termini di legge; è stata approvata la convenzione tra l'Asp e il Comune di Firenze nonché le successive convenzioni tra l'Asp e l'Associazione Stenone (di seguito denominata "Associazione"); avente il compito di garantire la regolare continuità dei servizi di cui alla convenzione;
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1
Oggetto della convenzione**

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione di un centro di prima accoglienza, composto da un ambulatorio di medicina generale specialistica e da un ambulatorio odontoiatrico per la

realizzazione di prestazioni gratuite in favore di cittadini immigrati ed a tutti coloro i quali che, in situazione di reale emarginazione sociale, necessitano di visite mediche generali, specialistiche e odontoiatriche presso alcuni locali esclusivamente dedicati siti all'interno del Centro di socializzazione ed orientamento per le persone senza fissa dimora detto La Fenice (Complesso Albergo Popolare di proprietà del Comune di Firenze) con accesso da Via del Leone 35. Tali locali sono concessi in uso gratuito all'Associazione esclusivamente nell'ambito dell'attività gestionale come definita nel Progetto del Servizio.

Articolo 2 **Destinatari delle prestazioni**

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta alla popolazione extracomunitaria e non, in situazione di reale emarginazione sociale che necessita di visite di medicina generale, specialistica e di odontoiatria, nell'ambito degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura.

Articolo 3 **Progetto del Servizio**

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti paragrafi:

- descrizione obiettivi e attività;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi.

Articolo 4 **Locali (manutenzione)**

L'attività oggetto della presente convenzione verrà realizzata presso alcuni locali esclusivamente dedicati all'interno del Centro diurno di socializzazione ed orientamento La Fenice per le persone senza fissa dimora, di proprietà del Comune di Firenze, ubicati in Via del Leone, 35.

Tali locali sono destinati alla realizzazione di un primo intervento sanitario come definito nel Progetto conservato agli atti. Tali locali sono concessi in uso gratuito all'Associazione Niccolò Stenone esclusivamente nell'ambito dell'attività gestionale del presente atto alle seguenti condizioni:

- i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei all'uso specifico;
- per tutta la durata del periodo d'uso l'Associazione sarà considerata a termini di legge consegnatario responsabile e custode dei locali ad essa affidati. I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso;
- al termine del periodo di uso gratuito (30/9/2013) verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale;
- tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in connessione dell'uso gratuito dei locali in oggetto dovranno essere risarciti dall'Associazione al Comune;
- l'Associazione dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa con massimali adeguati a garanzia dell'uso specifico dei locali in oggetto per danni a terzi; detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia del presente atto;
- nel caso che i locali richiedano la chiusura parziale o totale per cause di forza maggiore e per lungo periodo, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta verso l'ASP.

L'Associazione si obbliga:

- ad assicurare l'uso diligente dei locali e dei servizi annessi oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitar danni di qualsiasi genere;
- a ritenere sollevata ed indenne l'ASP da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a

persone o cose a causa dell'attività gestionale svolta presso la struttura in questione;

- ad assumere l'onere della spesa relativa alla manutenzione ordinaria a rispettare tutte le normative e adempimenti in materia di salute e sicurezza dei propri addetti ed effettuare la valutazione del rischio incendio organizzando, inoltre, una squadra di emergenza che si coordini con gli altri soggetti presenti nell'intero complesso ove insiste la struttura.

Non sono a carico dell'Associazione le seguenti spese:

- manutenzione straordinaria;
- spese di gestione inerenti la fornitura di gas, energia elettrica ed acqua;
- l'onere organizzativo ed economico di assicurare la manutenzione periodica e preventiva degli impianti e della struttura a servizio di tutto l'immobile.

L'uso gratuito dei locali di proprietà comunale potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'ASP in caso di:

- violazione delle norme contenute nella presente convenzione;
- utilizzo dei locali per usi diversi da quelli stabiliti;
- sostanziale modificazione dello statuto dell'Associazione;
- impossibilità di garantire la continuità dei progetti la cui realizzazione è prevista mediante l'utilizzo dei locali in questione.

Articolo 5 **Prestazioni garantite all'utente**

L'Associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3 e di seguito sinteticamente evidenziate:

- servizi di medicina generale (servizio "medico di famiglia per cittadini immigrati" e prestazioni mediche generali, specialistiche e di emergenza);
- servizio odontoiatrico;
- servizio infermieristico (servizio farmaceutico, approvvigionamento, pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione materiali e strumenti impiegati, prelievi di materiali organici da sottoporre ad accertamenti; funzioni di controllo per la sanificazione degli ambienti, cura dello smaltimento dei rifiuti speciali ed urbani).
- servizi amministrativi;
- servizio punto CUP dedicato.

Tali attività e servizi si svolgeranno nel corso dell'anno nei giorni ed orari specificati nel Progetto, ed in orari che saranno concordati di volta in volta seconda la disponibilità dei volontari e comunque nell'ottica del programma presentato nel Progetto.

L'inizio delle attività di progetto, relativamente alle prestazioni di odontoiatria nei nuovi locali assegnati è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni prescritte per gli ambulatori odontoiatrici dalla L.R.8/19999 e successive modifiche.

Articolo 6 **Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 7.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 7 Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari e di dipendenti a prestazione e/o dipendente come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Il Responsabile per l'Associazione delle attività indicate nella presente convenzione è il Dott. Andrea Gori.

Articolo 8 Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso la struttura.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 9 Importo e spese rimborsabili

Il valore massimo della presente convenzione è di € **13.774,40** (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma II, Legge n. 266 dell'11/08/2011).

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso mensile delle spese sostenute dall'Associazione sulla base dei documenti contabili pervenuti (note debito) unitamente al dettagliato rendiconto delle spese sostenute e di una relazione sulle attività svolte e i relativi risultati ottenuti.

Articolo 10 Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti sopradetti.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 11 **Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso**

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.05.2013 fino al 30.9.2013.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.

Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 16.

Articolo 12 **Verifica**

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze dei beneficiari del servizio.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è il dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 13 **Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 14 **Documentazione**

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli utenti e alle prestazioni erogate.

Articolo 15 Normative

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 16 Inadempienze

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 17 Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 18 Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel Sig. Andrea Gori la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa Risparmio di Firenze IBAN IT34h0335901600100000069219.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze 30 settembre 2013

Per l'ASP _____ FIRMATO _____

Per l'Associazione _____ FIRMATO _____